

## LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (DAL 2017)

A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d'impresa applicando il principio di cassa. Ai fini contabili devono tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute. In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l'importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati.

Ai soggetti semplificati è riconosciuta la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell'anno di annotazione del documento nei registri IVA.

È comunque consentita l'opzione per la contabilità ordinaria.

### Requisiti per la tenuta della contabilità semplificata

In base al nuovo art. 18, DPR n. 600/73 il limite di ricavi, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato:

- Prestazioni di servizi: € 400.000
- Altre attività: € 700.000

I limiti non sono stati modificati e corrispondono a quanto attualmente previsto dal vigente art. 18.

### Determinazione del reddito d'impresa.

Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 66, TUIR, il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute** (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, canoni di leasing / affitto / noleggio, spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).

A tale importo vanno:

- **aggiunti** l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore, i redditi degli immobili “patrimonio”, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
- **sottratte** le minusvalenze / sopravvenienze passive.

In sede di determinazione del reddito, considerata la conferma di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del vigente art. 66:

- **è possibile dedurre**, ai sensi del citato comma 2, le quote di ammortamento dei beni materiali / immateriali, le perdite di beni strumentali / su crediti, l'accantonamento TFR;
- **sono riconosciute**, ai sensi dei citati commi 4 e 5, le deduzioni forfetarie per gli intermediari / rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.

Rileva altresì la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all'art. 34, Legge n. 183/2011.

**Non rilevano**, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali.

Il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto "dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, **"i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi"**. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

### **Determinazione VAP ai fini Irap**

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

### **Registri contabili**

Come accennato, al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66, TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito esaminate.

#### **1. tenuta di 2 registri distinti (incassi / pagamenti)**

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 18, i soggetti in esame devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute, indicando per ciascun incasso / spesa:

- il relativo importo;

- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

## **2. tenuta dei soli registri iva e indicazione mancati incassi / pagamenti**

Il comma 4 del citato art. 18 prevede che i registri IVA sostituiscono i predetti registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l'incasso / pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti / costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso / pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

## **3. tenuta dei soli registri iva e presunzione di incasso / pagamento**

In base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

**L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica opzione, avente validità minima triennale.**

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.

### **Opzione regime ordinario**

In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime "naturale" e lo stesso "si estende di anno in anno".

Al contribuente è comunque concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria).

Va evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 18 attualmente in vigore, l'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3

anni. Tuttavia, in base all'art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l'opzione vincola il contribuente per 1 anno.

Ora, anche il nuovo comma 3 prevede la durata minima triennale. Tale "nuova" previsione dovrebbe comunque essere superata dalla citata disposizione del DPR n. 442/97 e quindi la validità dell'opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale.

Busto Arsizio, 9 dicembre 2016